

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Giudizio intentato dai sig.ri Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Antonio, Apolloni Gregorio e Apolloni Rosario per risarcimento danni per lo sprofondamento di via Pola del 29 ottobre 2015. Proposta atto di transazione. Provvedimenti.

L'anno **2018** il giorno **25** del mese di **gennaio** alle ore **17,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Carmino D'Aponte – SINDACO F.F.	X		4. Antonio Chiacchio	X	
2. Mario Lamanna	X		5. Gennaro Serra	X	
3. Carla Cimmino	X				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA


di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Via Pola proposta transazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Sindaco f.f. dott. Carmine D'Aponte



Giudizio intentato dai sig.ri Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apollonio Antonio, Apolloni Gregorio e Apolloni Rosario per risarcimento danni per lo sprofondamento di via Pola del 29 ottobre 2015. Proposta atto di transazione. Provvedimenti.

Premesso che i sigg.ri Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario, rappresentati e difesi dall'Avv. Maddalena Cavaliere e Avv. Annalisa Chianese, hanno proposto giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord nei confronti del Comune di Grumo Nevano e Acquedotti S.C.P.A., con atto di citazione notificato a questo Comune in data 31/03/2017. Nel merito gli istanti hanno chiesto al Tribunale adito a) di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Grumo Nevano e/o di Acquedotti S.C.P.A., in solido o ciascuno per il proprio titolo, in relazione alla determinazione e produzione dei danni subiti dagli immobili di proprietà degli attori a seguito dello sprofondamento di Via Pola verificatosi in data 29/10/2015; b) per l'effetto, condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, a pagare al sig. Truppa Tammaro la somma di € 83.429,00 e ai signori Apolloni Antonio, Apolloni Gregorio e Apolloni Rosario la somma di € 40.856,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli immobili; c) condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, a pagare al sig. Truppa Tammaro e al sig. Truppa Umberto le somme corrisposte a titolo di canoni di locazione a partire dal 15/01/2016 fino alla data del ripristino dello stato dei luoghi, ossia € 350,00 mensili a partire dal 15/01/2016 e fino alla data di pubblicazione della sentenza; d) Condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, a pagare a tutti gli attori l'ulteriore somma, da determinarsi equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell' art. 2059 c.c. e a titolo di lucro cessante per mancato godimento degli immobili, il tutto previa rivalutazione monetaria e con interessi dal di dell'evento fino al soddisfo (vista la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria); e) condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c a favore delle procuratrici costituite ed anticipatarie;

Considerato che questo Ente, come si rileva dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29.11.2016, ha già provveduto a finanziare una spesa di € 151.848,92, IVA inclusa al 10% per i lavori di somma urgenza fatti eseguire per il ripristino di via Pola, consistenti nella esecuzione del consolidamento dei terreni di fondazione dei fabbricati lungo la strada mediante fondazioni indirette (pali in c.a.), indispensabili per la messa in sicurezza dei fabbricati stessi e dei luoghi interessanti la pubblica via e il ripristino del parziale crollo del muro del locale di piano terra al civico n. 2, prospiciente con via Pola, di proprietà dei sigg. Apolloni;

Che per tale spesa di € 151.848,92, essendo stato verificato che lo sprofondamento di via Pola e danni conseguenti ai fabbricati prospicienti la detta strada era derivato dal cedimento di un pozzetto d'ispezione della rete fognaria posto al centro della carreggiata stradale di via Pola, con conseguente infiltrazione di una notevole massa d'acqua nel sottosuolo, così come sostenuto dal responsabile del 6° Settore nella relazione istruttoria della deliberazione della Giunta comunale n. 82 dell'8.06.2017, ed in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 del contratto rep. n. 761 del 18.07.2007, la società Acquedotti S.c.p.a. concessionaria della gestione del servizio idrico integrato, per la durata di anni 30 a partire dall'anno 2007, in quanto consegnataria degli impianti «è responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni prodotti a terzi per perdite idriche, cattivo funzionamento dell'acquedotto, mancata manutenzione della rete idrica, ecc.», la Giunta comunale, con deliberazione n. 82 dell'8.06.2017, ha stabilito, tra l'altro, di chiamare in giudizio la società Acquedotti S.C.P.A. affinché venisse riconosciuto al Comune di Grumo Nevano la suddetta somma di € 151.848,92, equivalente alle risultanze degli atti tecnici-contabili dei lavori eseguiti in via Pola; Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra, stante la necessità di evitare l'alea di un giudizio nel quale il Comune potrebbe risultare soccombente ed in considerazione della accertata

responsabilità della società Acquedotti nella genesi dello sprofondamento di via Pola del 29.10.2015, di addivenire ad una transazione con gli istanti Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario, tale da consentire altresì la riapertura nel più breve tempo possibile di via Pola, tuttora chiusa al passaggio pedonale, senza che ciò rappresenti alcuna assunzione di responsabilità nella detta vicenda da parte del Comune;

Visto lo schema di "scrittura provata di transazione", predisposta dagli avvocati degli istanti e come perfezionata dagli uffici comunali, la quale in particolare prevede il riconoscimento a favore degli istanti della somma complessiva di € 97.500,00, onnicomprensiva di qualsiasi pretesa risarcitoria ed indennitaria, avente causa negli eventi verificatisi in via Pola il 29.10.2015, somma comprensiva anche di spese e competenze professionali, il cui pagamento integrale è subordinato e condizionato all'abbattimento dell'intero fabbricato di proprietà Truppa Tammaro e alla rimozione delle macerie nonché alla messa in sicurezza delle aree circostanti al fine del ripristino della viabilità in via Pola, somma da erogare entro le seguenti scadenze:

- 1) € 10.000,00 all'atto della sottoscrizione della transazione al Sig. Truppa Tammaro, onde consentire l'abbattimento dell'immobile di sua proprietà;
- 2) € 49.800,00 in favore di Truppa Tammaro e Truppa Umberto, in due rate la prima di € 24.900,00 entro il 28.02.2018 e la seconda di pari valore entro il 28.02.2019;
- 3) € 27.800,00 in favore dei sigg.ri Apolloni Gregorio, Apolloni Rosario e Apolloni Antonio, in due rate la prima di € 13.900,00 entro il 28.02.2018 e la seconda di pari valore entro il 28.02.2019;
- 4) € 9.900,00 a titolo di competenze professionali comprensive di IVA e cpa da versarsi entro il 28.02.2018;

Ritenuto consigliabile addivenire a tale proposta transattiva, riservandosi nel contempo di rivalersi nei confronti della società Acquedotti S.C.P.A. per queste ulteriori somme da erogare, unitamente alla somma di € 151.848,92 per la messa in sicurezza di via Pola;

Tanto premesso, si trasmette la presente istruttoria alla Giunta comunale per i provvedimenti che vorrà adottare.

Addi

18/01/2018

Il Responsabile del Settore Contenzioso
Dott. Carlo Cirillo

Il Sindaco f.f.

Letta la relazione istruttoria del responsabile del 7° Settore, nonché la proposta transattiva allegata alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tanto premesso:

PROPONE

Per i motivi tutti di cui in premessa, di approvare la proposta transattiva predisposta dagli avvocati degli istanti Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario e come perfezionata dagli uffici comunali, in riferimento al giudizio intentato dagli stessi per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti per lo sprofondamento di via Pola avvenuto il 29 ottobre 2015, la quale in particolare prevede il riconoscimento a favore degli istanti della somma complessiva di € 97.500,00, onnicomprensiva di qualsiasi pretesa risarcitoria ed indennitaria, avente causa negli eventi verificatisi in via Pola il 29.10.2015, somma comprensiva anche di spese e competenze professionali, il cui pagamento integrale è subordinato e condizionato all'abbattimento dell'intero fabbricato di proprietà Truppa Tammaro e alla rimozione delle macerie nonché alla messa in sicurezza delle aree circostanti al fine del ripristino della viabilità in via Pola, somma da erogare entro le seguenti scadenze:

- 1) € 10.000,00 all'atto della sottoscrizione della transazione al Sig. Truppa Tammaro, onde consentire l'abbattimento dell'immobile di sua proprietà;
- 2) € 49.800,00 in favore di Truppa Tammaro e Truppa Umberto, in due rate la prima di € 24.900,00 entro il 28.02.2018 e la seconda di pari valore entro il 28.02.2019;

3) € 27.800,00 in favore dei sigg.ri Apolloni Gregorio, Apolloni Rosario e Apolloni Antonio, in due rate la prima di € 13.900,00 entro il 28.02.2018 e la seconda di pari valore entro il 28.02.2019;
4) € 9.900,00 a titolo di competenze professionali comprensive di IVA e cpa da versarsi entro il 28.02.2018;


di finanziare l'importo complessivo di € 97.500,00 con imputazione al capitolo 102.00 del bilancio 2017.

Autorizzare il Sindaco f.f. alla sottoscrizione della transazione il cui schema è allegato alla presente deliberazione.

Addi 22/02/2018

Il SINDACO f.f.

Dott. Carmine D'Abramo




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 18/04/2018

Il Responsabile del 7° Settore

Dott. Carlo Cirillo



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 22/1/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Raffaele Campanile

Typ. 859-1 ep. 102 R



“SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE”

tra

Comune di Grumo Nevano (c.f. 80025240633), in persona del sindaco F.F. dott. Carmine D'Aponte, con sede in Via Giotto n. 4 in Grumo Nevano (NA)

e

Truppa Tammaro (c.f. TRPTMR47A13E224D) e Truppa Umberto (c.f. TRPMRT73M19F839Z); Apolloni Gregorio (c.f. PLLLGGR62C17F839O); Apolloni Antonio (c.f. PLLNTN64T12F839P); Apolloni Rosario (c.f. PLLRSR70T30F839R) proprietari degli immobili in Via Pola n.1 e n. 2 in Grumo Nevano rappresentati e difesi dall'Avv. Maddalena Cavaliere e Avv. Annalisa Chianese

PREMESSO CHE

1) I sig.ri Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario, tutti sopra meglio generalizzati, proponevano giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord nei confronti del Comune di Grumo Nevano e Acquedotti S.C.P.A., con atto di citazione regolarmente notificato in data 31/03/2017. Il Giudizio veniva iscritto al R.G. n. 4586/2017 ed assegnato al Giudice Istruttore dr.ssa R. Gatti.

Nel merito gli istanti chiedevano all'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Grumo Nevano, in persona del sindaco pro tempore e/o di Acquedotti S.C.P.A., in persona del legale rappresentante, in solido o ciascuno per il proprio titolo, in relazione alla determinazione e produzione dei danni subiti dagli immobili di proprietà degli attori a seguito dello sprofondamento di Via Pola verificatosi in data 29/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2051 c.c. e/o in via gradata dell' art. 2043 c.c.; - Per l'effetto, condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, in persona dei rispettivi rapp.ti legali, a pagare al sig. Truppa Tammaro la somma di € 83.429,00 e ai signori Apolloni Antonio, Apolloni Gregorio e Apolloni Rosario la somma di € 40.856,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli immobili o, in subordine, quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche agli esiti della C.T.U. che sin da ora si richiede; - Condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, in persona dei rispettivi rapp.ti legali, a pagare al sig. Truppa Tammaro e al sig. Truppa Umberto le somme corrisposte a titolo di canoni di locazione a partire dal 15/01/2016 fino alla data del ripristino dello stato dei luoghi - Condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, in persona dei rispettivi rapp.ti legali, a pagare a tutti gli attori l'ulteriore somma, da determinarsi equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell' art. 2059 c.c. e a titolo di lucro cessante per mancato godimento degli immobili . Il tutto previa rivalutazione monetaria e con interessi dal di dell'evento fino al soddisfo (vista la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria); - Condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, in persona dei rispettivi rapp.ti legali, al pagamento delle spese e competenze del

presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c a favore delle sottoscritte procuratrici costituite ed anticipatarie;

2) Le somme richieste dagli istanti nell'atto di citazione a titolo di risarcimento danni venivano così di seguito quantificate:

- € 83.429,00 a titolo di risarcimento danni per il sig. Truppa Tammaro;

- € 350,00 mensili a partire dal 15/01/2016 e fino alla data di pubblicazione della sentenza, quale risarcimento derivante dal pagamento del canone di locazione che il sig. Truppa Umberto ed il padre Truppa Tammaro si vedono costretti a versare a causa della inagibilità del fabbricato in Via Pola n- 1 in Grumo Nevano, nel quale viveva con la propria famiglia.

- € 40.856,00 a titolo di risarcimento danni patito dai sig.ri Apolloni Gregorio, Apolloni Rosario; Apolloni Antonio .

- richiesta di condanna a titolo di risarcimento danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. e a titolo di lucro cessante per mancato godimento degli immobili dal verificarsi dell'evento e fino al soddisfo a favore di tutti gli attori ;

- oltre la refusione delle spese e competenze di giudizio.

3) Si costituiva in giudizio la società Acquedotti S.C.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., che a sua volta spiegava domanda di riconvenzionale nei soli confronti del Comune di Grumo Nevano non ancora costituitosi in giudizio, pertanto la causa veniva rinviata all'udienza di prima comparizione del 19/02/2018;

4) Il Comune di Grumo Nevano, in persona del sindaco F.F. dott. Carmine D'Aponte, ferma restando l'esclusiva responsabilità della società Acquedotti, che il Comune chiederà accertarsi con separato giudizio, ed al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del presente giudizio, è addivenuto alla determinazione di proporre agli istanti una transazione con la quale porre fine alla lite esistente.

Tanto premesso, le parti

Convengono e stipulano quanto segue

A.

Le premesse formano parte integrante ed essenziale dell'accordo contenuto nella Scrittura Privata.

B.

Il Comune di Grumo Nevano, previa deliberazione della Giunta comunale comunale n. ___ del _____ con la quale è stata recepita la presente transazione, si obbliga a versare agli istanti la somma complessiva di € 97.500,00 (novantasettemilacinquento/00) omnicomprensiva di qualsiasi pretesa, risarcitoria ed indennitaria, che abbia causa negli eventi verificatisi in via Pola in data 29.10.2015, e comunque comprensiva anche di spese e competenze professionali a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza dell'evento verificatosi in data 29 ottobre del 2015 di cui in premessa.

C.

Il pagamento integrale delle somme indicate di cui al capo B) viene subordinato e condizionato all'abbattimento dell'intero fabbricato di proprietà Truppa Tammaro e alla rimozione delle macerie, nonché la messa in sicurezza delle aree circostanti al fine del ripristino della viabilità della Via Pola.

D.

Onde consentire al sig. Truppa Tammaro l'abbattimento dell'immobile di sua proprietà in Via Pola n. 1; il Comune di Grumo Nevano si impegna all'immediato versamento in suo favore - all'atto di sottoscrizione della seguente scrittura privata - della somma di € 10.000,00 (diecimila/00), somma che verrà detratta dalla complessiva somma di cui al capo B).

A fronte di tale pagamento il sig. Truppa Tammaro provvederà, entro trenta giorni, all'abbattimento e rimozione delle macerie del fabbricato previa CILA, fatto salvo il diritto alla fedele ricostruzione del medesimo fabbricato.

E.

La restante somma di € 87.500,00 (ottantasettemilaciquecento/00) verrà versata agli istanti, a condizione dell'intervenuta demolizione del fabbricato di cui al punto D, con le seguenti modalità:

- € 49.800,00 (quarantanovetomilaottocento/00) in favore di Truppa Tammaro e Truppa Umberto in due rate, la prima della somma di € 24.900,00 (ventiquattromilanovecento/00) entro il 28/02/2018 e la seconda rata di pari valore entro il 28/02/2019 da versarsi a mezzo bonifici bancari alle seguenti coordinate Iban:

- € 27.800,00 (ventiseimilaottocento/00) in favore dei sig.ri Apolloni Gregorio, Apolloni Rosario e Apolloni Antonio in due rate la prima della somma di € 13.900,00 (tredicimilanovecento/00) entro il 28/02/2018 e la seconda rata di pari valore entro il 28/02/2019 da versarsi a mezzo bonifici bancari alle seguenti coordinate Iban:

- € 9.900,00 a titolo di spese e competenze professionali comprensive di Iva e cpa da versarsi entro il 28/02/2018 in favore degli istanti da versarsi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban:

F.

Gli istanti tutti rinunceranno all'azione giudiziaria intrapresa nei confronti del Comune di Grumo Nevano, al saldo del pagamento delle suddette somme, rendendo edotto il Giudice Istruttore già all'udienza del 19/02/2018 dell'intervento accordo.

Il pagamento delle somme oggetto della presente transazione non implica rinuncia da parte del Comune di Grumo Nevano ad esercitare tutte le più opportune azioni nei confronti della società Acquedotti S.C.P.A. al fine di ottenere, da un lato, la ripetizione di quanto versato in ottemperanza alla presente transazione e, dall'altro, i maggiori danni conseguenti agli eventi verificati in data 29.10.2015 in Grumo Nevano, alla Via Pola;

G

Il seguente accordo transattivo, comporta la tacitazione di ogni rispettiva pretesa a completa definizione delle domande di risarcimento danni proposte, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, con espressa e reciproca rinuncia ai diritti e alle azioni intraprese, in virtù del corretto e puntuale rispetto dei rispettivi obblighi di pagamento e abbattimento.

H.

Le parti riconoscono e convengono che il ritardo e/o parziale pagamento anche di una sola rata, di cui al presente accordo, nella parte in cui si accetta la minore somma, si risolverà immediatamente e di diritto perdendo ogni valore transattivo, divenendo a tal fine inefficace. Quanto già eventualmente versato si intenderà corrisposto quale acconto sul maggior avere ed a tale titolo verrà definitivamente incamerato, restando gli istanti liberi di agire per la differenza.

I.

Le spese per la registrazione della presente scrittura privata da effettuarsi in caso d'uso della stessa, resteranno a carico delle parti che né avrà determinato l'onere a seguito della propria inadempienza.

Grumo Nevano (NA) il

Truppa Tammaro

Truppa Umberto

Apolloni Gregorio

Apolloni Rosario

Apolloni Antonio

Il Comune di Grumo Nevano

in persona del sindaco F.F.

Dott. Carmine D'Aponte

Avv. Maddalena Cavaliere

Avv. Annalisa Chianese

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 26/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/01/2018

viene comunicata con lettera prot. n. 1002 in data 26/01/2018 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2018

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante